

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITA' DI SOMMISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE**  
*(ai sensi della L.R. 07/02/2005, n. 28 art. 42 bis )*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 29.01.2010**

## **Articolo 1**

### **Principi generali**

1. La definizione dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata con il presente atto, si fonda sui seguenti principi:

- a) libertà d'iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- b) buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione ;
- c) economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell' articolo 1 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa di cui al D.L. n. 223/2006 convertito in legge n° 248/06;

2. Le norme contenute nel presente atto sono definite sulla base di quanto disposto dall'articolo 42 bis della L.R. n. 28/2005 a tutela della qualità del servizio reso alla collettività e sono dirette al contenimento dell'interesse dell' imprenditore al libero esercizio dell'attività, con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità, anche stagionale, del territorio.

3. I requisiti previsti dal presente regolamento sono individuati dall' amministrazione come garanzia per l'offerta di un servizio più qualificato.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) per impianti e attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);

d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso

l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari .

### **Articolo 3**

#### **Esercizio dell'attività**

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 28/2005, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartengono ad un'unica tipologia e possono effettuare qualsiasi tipo di somministrazione, compresa quella di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti di quanto espressamente previsto dalle norme igienico sanitarie e vendere per asporto tutti i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'attività di somministrazione svolta in forma temporanea, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n° 40/R del 2006.
4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

### **Articolo 4**

#### **Zonizzazione**

1. Per l'applicazione dei requisiti definiti nel presente atto, come in occasione di precedenti interventi di programmazione, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
  - *Zona 1 - Centro Storico (come delimitata nell'allegata planimetria)*
  - *Zona 2 - restante territorio comunale*
  - *Zona 3 - Poggio Gagliardo*

### **Articolo 5**

#### **Criteri di apertura degli esercizi di somministrazione**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 42 bis comma 3 della legge regionale n° 28/05 , l'amministrazione comunale ha individuato i criteri sottoelencati necessari per l'apertura, il trasferimento di sede, e l'ampliamento dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , applicabili anche alle attività di somministrazione svolte in sede fissa in forma stagionale .
2. I requisiti individuati dall'amministrazione comunale nel presente regolamento devono essere rispettati in aggiunta ai presupposti di legge previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di pubblica sicurezza, urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e ambientale.

3. I requisiti del presente articolo non sono richiesti in caso di ampliamenti temporanei del pubblico esercizio anche se effettuati su area pubblica .

4. Per le attività di somministrazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'obbligo del rispetto dei requisiti definiti non è richiesto:

- in caso di subingresso e/o gestione purché non intervengano modifiche dei locali;

- nel caso di trasferimento dovuto a comprovata necessità per gravi motivi (sfratto esecutivo non a causa di morosità, sopravvenuta inagibilità dei locali)

<b>REQUISITI</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>
SUPERFICIE MINIMA DI SOMMINISTRAZIONE	MQ. 45
INSONORIZZAZIONE DEI LOCALI (secondo le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato A al presente regolamento )	
PARCHEGGI RISERVATI A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI (secondo le caratteristiche tecniche specificate nell'allegato A al presente regolamento )	IN PERCENTUALE RISPETTO ALLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
TIPOLOGIA DI ARREDI	DI IMPATTO NON CONTRASTANTE CON IL CARATTERE STORICO ED ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO E DELLA ZONA

5. I requisiti indicati in tabella sono così articolati in base alle zone di cui all'articolo 4 del presente regolamento :

#### **ZONA 1**

<b>REQUISITO RICHIESTO</b>	<b>caratteristiche</b>
SUPERFICIE MINIMA DI SOMMINISTRAZIONE	MQ. 45
INSONORIZZAZIONE DEI LOCALI	Attraverso l'utilizzo di materiali e/o strutture fonoassorbenti, la cui installazione/utilizzo sia debitamente attestata da tecnico abilitato .
TIPOLOGIA DI ARREDI	Di impatto non contrastante con il carattere storico ed architettonico

	dell'edificio e della zona ,
--	------------------------------

## **ZONA 2**

<b>REQUISITO RICHIESTO</b>	<b>caratteristiche</b>
PARCHEGGI RISERVATI A DIS- POSIZIONE DELLA CLIENTELA	Nella misura del 50% della superficie di somministrazione.
INSONORIZZAZIONE DEI LOCALI	Attraverso l'utilizzo di materiali e/o strutture fonoassorbenti, la cui installazione/utilizzo sia debitamente attestata da tecnico abilitato .

## **ZONA 3**

<b>REQUISITO RICHIESTO</b>	<b>caratteristiche</b>
PARCHEGGI RISERVATI A DIS- POSIZIONE DELLA CLIENTELA	Nella misura del 50% della superficie di somministrazione.

### **Art. 6 Attività stagionale.**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. L'attività stagionale può essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione di dichiarazione d'inizio attività , fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali dell'esercente.

### **Art. 7 Attività temporanea.**

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. L'attività di somministrazione temporanea può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti morali e professionali o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione temporanea non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L'attività temporanea è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n° 40/R del 2006.

5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

6. L'amministrazione comunale, sulla base di concertazione con le parti sociali interessate, provvede a redigere il programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 8**

### **Attività non soggette a requisiti comunali**

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti stabiliti con il presente regolamento le attività di somministrazione che si effettuano:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, ad esempio in teatri, musei, librerie e gallerie d'arte. L'attività congiunta s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia, che può essere svolta all'interno dell'esercizio di somministrazione sulla base della medesima dichiarazione di inizio attività.

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio

c) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del D.P.R. n° 235/2001;

d) negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

e) al domicilio del consumatore;

f) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Le attività sopraindicate, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera f), sono soggette a dichiarazione d'inizio di attività, e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione .

### **Art. 9**

#### **Somministrazione mediante distributori automatici.**

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione d'inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. La somministrazione di cui sopra, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.

3. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **Articolo 10**

#### **Inizio dell'attività di somministrazione**

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione d'inizio attività, ai sensi della normativa vigente, da presentare all'amministrazione comunale.

2. La dichiarazione d'inizio attività completa dei dati ed elementi essenziali, nonché della attestazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento in relazione alla zona ove si intende esercitare l'attività, consente l'apertura e/o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla data di ricevimento/arrivo della dichiarazione al protocollo generale,

3. L'inizio/trasferimento dell'attività di somministrazione è comunque subordinato alla presentazione della specifica notifica igienico sanitaria in ottemperanza alle specifiche norme di settore igienico sanitario (Regolamento (CE) n. 852/2004 ).

### **Articolo 11**

#### **Dichiarazioni, dati, elementi e documentazione della d.i.a.**

1. Per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui al precedente articolo il competente ufficio comunale mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.



2. La dichiarazione d'inizio attività priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa. Nel caso in cui la DIA presentata risulti carente per semplici errori materiali o omissioni non essenziali, l'Amministrazione inviterà il denunciante ad integrare la stessa entro il termine di 10 giorni. L'attività non potrà essere iniziata fintanto che non sia stata regolarizzata la suddetta denuncia.

3. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata/inviata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

4. Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati ed autocertificati:

a) i dati anagrafici;

b) i dati fiscali: codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto), con indicazione della Camera di Commercio presso la quale è stata fatta l'iscrizione;

c) l'oggetto della dichiarazione, con specificazione del tipo di attività che si intende esercitare;

d) la validità dell'attività (permanente o stagionale);

e) la zona e l'ubicazione dell'esercizio;

f) la superficie di somministrazione (tenendo conto della definizione specifica di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento

h) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. n. 28/2005;

i) il rispetto dei regolamenti locali e le vigenti norme in materia di polizia locale, igienico-sanitaria ed edilizia, le norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso dei locali, le norme ambientali e di sicurezza;

l) la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564 e successive integrazioni e modificazioni;

5. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente titolare della ditta individuale o legale rappresentante della società, o di ognuno dei soci in caso di società di persone (tranne il caso in cui la firma sulla dichiarazione non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la medesima);

b) planimetria in scala 1:100 con indicazione delle varie destinazioni dei locali e delle eventuali pertinenze esterne, a firma di tecnico abilitato e da cui risulti asseverazione circa il rispetto di eventuali requisiti richiesti in base all'articolo 5 del presente regolamento ;

## **Articolo 12**

### **Obblighi dell'esercente**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività hanno l'obbligo di:

- iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro centottanta giorni dalla data di presentazione/arrivo della DIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fino ad un massimo di centottanta giorni, da concedere su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;
- esporre in un luogo ben visibile all'interno dell'esercizio, la DIA e la notifica igienico-sanitaria presentate
- esporre l'eventuale tabella dei giochi proibiti qualora all'interno dell'esercizio si effettuino trattenimento mediante giochi leciti di carte ;
- esporre in modo visibile dall'esterno il cartello o altro mezzo idoneo indicante l'orario di funzionamento .

### **Articolo 13 Ampliamento dei locali**

1. L'ampliamento e le modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli relativi ad attività stagionali, non sono soggetti a dichiarazione di inizio attività o comunicazione al comune, ferme restando le procedure da attivare previste da normative specifiche di settore (Regolamento (CE) n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006).

2. Richiamando quanto già indicato al precedente articolo 5 del presente regolamento, in caso di ampliamenti permanenti i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno comunque l'obbligo del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente regolamento da comprovare con la presentazione al Comune di idonea documentazione tecnica .

### **Articolo 14 Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a semplice comunicazione, ai sensi della normativa vigente, da presentare al comune competente.

3. La comunicazione completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali di cui al successivo articolo 15, consente la prosecuzione dell'attività, ferme restando le ulteriori procedure da attivare previste da normative specifiche di settore (regolamento n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006) e deve essere effettuata:

- entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- entro un anno dalla morte del titolare;

## **Articolo 15**

### **Dichiarazioni, dati, elementi della comunicazione**

1. Per la presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo, il competente ufficio comunale mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.
  
2. La comunicazione priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
3. L'inizio dell'attività a seguito di trasferimento potrà avvenire immediatamente dopo la presentazione della D.I.A. completa e regolare.
4. La comunicazione è presentata/inviata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
5. Nella comunicazione devono essere indicati e dichiarati:
  - a) i dati anagrafici, compresa l'indicazione del codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro imprese (se già effettuata);
  - b) l'oggetto della comunicazione, con indicazione del tipo di attività che si intende esercitare;
  - c) la validità dell'attività (permanente o stagionale);
  - d) la zona e l'ubicazione dell'esercizio;
  - e) la superficie di somministrazione secondo la definizione di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
  - f) i dati relativi all'atto pubblico o scrittura privata autenticata relativo al trasferimento di proprietà o gestione dell'azienda;
  - g) l'indicazione della data dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento.
  - h) i dati dell'impresa alla quale si subentra (compreso i dati relativi alla originaria autorizzazione) e la causa di subingresso (compravendita, affitto d'azienda, successione, ecc.);
  - i) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. n. 28/2005;
  - l) il rispetto dei regolamenti locali di polizia locale, igienico-sanitario ed edilizio, le norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso dei locali, le norme ambientali e di sicurezza;
  - m) la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564 e successive integrazioni e modificazioni;
6. Alla comunicazione deve essere allegato:
  - a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente titolare della ditta individuale o legale rappresentante della società, o di ognuno dei soci in caso di società di persone (tranne il caso in cui la firma sulla dichiarazione non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la medesima).

## **Articolo 16**

### **Verifiche, controlli ed accertamenti**

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti di qualità dichiarati viene effettuato a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, entro dieci giorni in caso di apertura e trasferimento di sede, della comunicazione di subingresso o della documentazione tecnica in caso di ampliamento e modifiche

strutturali; il controllo è effettuato dai competenti uffici comunali ciascuno per le proprie competenze .

2. La verifica della permanenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività può essere effettuata in qualsiasi momento dagli uffici comunali .

Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno anche di uno dei requisiti di cui sopra, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione comunale procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero alla chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

b) ad assegnare all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;

c) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero a disporre la chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 107 della L.R. n. 28/2005, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

## **Articolo 17**

### **Sanzioni**

1. Per l'inosservanza alle norme stabilite con il presente atto, per le quali non sia già prevista specifica sanzione da parte delle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

## **Articolo 18**

### **Validità**

1. Il presente Regolamento è efficace dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'Albo Pretorio.

## **Articolo 19** **Rinvio**

1. Le norme del presente Regolamento che eventualmente contrastino con altri regolamenti comunali nelle materie trattate superano gli stessi in attuazione del principio di specialità in base al quale la norma successiva prevale sulla precedente e la legge speciale deroga a quella generale.

## **ALLEGATO A**

<b>REQUISITO INSONOR- IZZAZIONE</b>	<p>Tale criterio è rivolto a garantire l'insonorizzazione dei locali e la scelta degli impianti in modo che i valori di LEQ in dB risultino inferiori ai valori ammessi dalla classe di destinazione d'uso del territorio, come da Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato o come previsti dal DPCM 1991 , e riducano le emissioni sonore rivolte ai locali strutturalmente collegati :</p> <p>( si tratta di adeguamento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia). Il criterio impone :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Isolamento verso l'ambiente esterno e scelta degli impianti tale da garantire livelli ai ricettori inferiori di 3 dB rispetto ai valori di emissione previsti dal PCCA per la classe di appartenenza.</li><li>- Isolamento di parete tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 3 dB rispetto al valore di 50 dB fissato dal DPCM 05/12/1997.</li><li>- Isolamento di parete tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 5 dB rispetto al valore di 50 dB fissato dal DPCM 05/12/1997 .</li></ul> <p>L'insonorizzazione dei locali deve essere dimostrata con apposita relazione di valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo dei tecnici fonometrici .</p>
---	---

<b>REQUISITO</b>	<p>Tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della zona di riferimento per la quale sono stabiliti i parcheggi come requisito sostanziale, il criterio è previsto per le nuove attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e non per i sub-ingressi. In caso di nuova attività, l'esercente dovrà dimostrare il possesso di spazi pari ad almeno il 50% della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali spazi , reperiti entro una distanza massima di 100 metri</p>
------------------	---

**PARCHEGGI  
RISERVATI  
ALLA CLI-  
ENTELE**

dall'esercizio (misurati secondo il percorso pedonale più breve, dall'ingresso del pubblico esercizio al parcheggio), potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto, dovranno essere asserviti esclusivamente a posteggi riservati alla clientela del pubblico esercizio, e non potranno essere monetizzati nel caso in cui non siano reperiti. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

I parcheggi NON sono richiesti nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio esistente e funzionante all'atto di approvazione del regolamento nell'ambito della stessa zona, purchè non si amplii la superficie di somministrazione originaria. I parcheggi al contrario sono richiesti nel caso in cui un pubblico esercizio di somministrazione si trasferisca da altra zona alla zona per la quale sono previsti.

Il possesso dei parcheggi deve essere dimostrato con apposita relazione a firma di tecnico abilitato .